

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Il Presidente

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE** le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- VISTO** l'atto del 13 ottobre 2022 con cui la Corte di Appello di Palermo–Ufficio Centrale Regionale per l'Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana, ai sensi dell'art. 2 ter, comma 2, lett. a), della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, ha proclamato eletto l'On.le Renato Schifani alla carica di Presidente della Regione siciliana e di deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana, nonché la nota prot. n. 35218 del 13 ottobre 2022 con la quale la Segreteria Generale della Presidenza della Regione siciliana ha dato comunicazione dell'avvenuta proclamazione dell'On.le Renato Schifani quale Presidente della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, art. 51 “*Consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori*” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;
- VISTO** il D.P. Reg. 5 aprile 2022, n. 9, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della L. r. 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”, pubblicato nella G.U.R.S., parte I, n.25 del 01/06/2022;
- VISTO** il vigente C.C.R.L. “Contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza della Regione siciliana e degli enti di cui all'art.1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10 – triennio giuridico-economico 2016-2018”;
- VISTA** la legge regionale 16 gennaio 2024, n.2, recante “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026”, pubblicata nella G.U.R.S. 20 gennaio 2024, S.O. n.4;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 15 del 22 gennaio 2024 recante “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2024/2026. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli Indicatori”;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n.156 del 30 marzo 2023, con la quale è stato aggiornato il compenso dei consulenti, di cui all'art. 51 della legge regionale n.41/1985, secondo le indicazioni del dettato normativo allora vigente, ed alla luce del contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza vigente;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 536 del 18 aprile 2023 emanato dal Presidente della Regione, a seguito della citata Deliberazione della Giunta regionale n. 156/2023, in attuazione dall'art. 51, L.r. n. 41/1985;
- VISTA** la legge regionale 31 gennaio 2024, n.3, pubblicata nella G.U.R.S. 3 febbraio 2024, n.7, “Disposizioni varie e finanziarie”, e in particolare l'art.54 recante “Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 1985, n.41”;
- VISTO** l'art.51 della citata legge regionale 29 ottobre 1985, n.41, che a seguito delle modifiche apportate dall'art. 54 della legge regionale 31 gennaio 2024, n.3, dispone al comma 1 che

”Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali sono autorizzati ad avvalersi per periodi determinati e comunque non oltre la scadenza del mandato, in relazione a comprovate esigenze dell'amministrazione, di un numero di consulenti non superiore a tre, esperti in materie giuridiche, economiche, sociali od attinenti all'attività dei singoli rami di amministrazione, e quanto al compenso agli stessi spettanti, dispone al comma 2 che “Ai consulenti sono corrisposti, in aggiunta al trattamento di missione, ove spettante, i compensi fondamentali lordi stabiliti con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta Regionale, la cui misura non può superare il tetto massimo di un terzo del trattamento economico tabellare previsto, rispettivamente per il Segretario generale della Presidenza della Regione e per il direttore regionale con venti anni d'anzianità, nei limiti degli stanziamenti di bilancio”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 126 del 03 aprile 2024 che con specifico riferimento ai consulenti di cui all'art.51, l.r. 41/1985 ha stabilito: a) quanto al numero esso non potrà essere superiore a tre esperti in materie giuridiche, economiche, sociali, od attinenti all'attività dei singoli rami di amministrazione; b) quanto ai compensi, un importo graduabile nei termini previsti dalla legge e cioè fino ad un massimo di un terzo del trattamento economico tabellare previsto, rispettivamente, per il Segretario generale della Presidenza della Regione e per il direttore regionale con vent'anni di anzianità, nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

RITENUTO

di emanare un decreto per fissare il quadro di riferimento per gli incarichi di consulente di cui all'art.51 della l.r. n. 41/1985, come modificato dall'art. 54 della legge regionale n. 3 del 31 gennaio 2024, tenuto conto delle novità in merito recate dalla Deliberazione della Giunta regionale n.126 del 3 aprile 2024,

D E C R E T A

Art. 1

1. Ai consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, di cui all' art.51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n.41, come modificato dall'art.54 della legge regionale n.3 del 31 gennaio 2024, il cui numero non può essere superiore a tre, è riconosciuto, nel rispetto della previsione normativa medesima, per ogni mese di durata dell'incarico, un compenso lordo pari, nel limite massimo, ad un dodicesimo del terzo del trattamento tabellare previsto, rispettivamente, per il Segretario Generale e per il Dirigente Generale, oltre IVA e contributi previdenziali, se ed in quanto dovuti per legge.
2. L'incarico di consulente è conferito per periodi determinati ed è rinnovabile, comunque non oltre la scadenza del mandato del vertice politico. L'incarico cessa, in ogni caso, automaticamente, con la cessazione dalla carica del Presidente della Regione o dell'Assessore regionale.
3. Ai consulenti è riconosciuto il rimborso delle spese per missioni preventivamente autorizzate dal vertice politico, connesse all'espletamento dell'incarico.

Art.2

Per quanto non previsto dal presente decreto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 51 e 52 della legge regionale n.41/85, quanto previsto dalle precedenti deliberazioni di Giunta regionale per la parte non modificata e/o superata dalla deliberazione n. 126 del 3 aprile 2024, ed il generale quadro normativo vigente.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato sul sito della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68 della L.R. 21/2014 e ss.mm.ii, ed è trasmesso al Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale per gli adempimenti consequenziali ed alla competente Ragioneria centrale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale del 15/04/2021 n. 9.

Palermo, li 15 aprile 2024

Il Presidente
SCHIFANI